



COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 12.10.2017
C(2017) 6876 final*

Signora Presidente,

la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) {COM(2016) 861 final}, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica {COM(2016) 862 final}, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) {COM(2016) 863 final} e alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) {COM(2016) 864 final}.

Le proposte fanno parte di un pacchetto di misure ambiziose, denominato "Energia pulita per tutti gli europei", adottato dalla Commissione nell'intento di instaurare un quadro normativo stabile e lungimirante per affrontare le prossime sfide nel campo dell'energia. Le misure incluse nel pacchetto perseguono tre obiettivi principali: mettere l'efficienza energetica al primo posto, conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili e garantire un trattamento equo ai consumatori.

La Commissione esprime apprezzamento per la valutazione approfondita della Camera dei Deputati relativa alle proposte contenute nel pacchetto e ha preso debitamente atto delle sue preoccupazioni. In risposta alle osservazioni di carattere specifico espresse nel parere, la Commissione rinvia la Camera dei Deputati all'allegato.

Le osservazioni formulate nella presente risposta fanno riferimento alle proposte iniziali presentate dalla Commissione, che attualmente stanno seguendo l'iter legislativo al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione spera tuttora che a breve si possa giungere a un accordo.

*On. Laura BOLDRINI
Presidente della Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio
IT - 00100 ROMA*

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.

Voglia gradire, Signora Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

A stylized handwritten signature consisting of a large, sweeping horizontal stroke at the top, followed by a vertical line that intersects it, and a horizontal line extending to the right.

*Frans Timmermans
Primo vicepresidente*

A large, elegant handwritten signature with a prominent, sweeping curve that starts from the bottom left and arches towards the top right, ending in a sharp point.

*Miguel Arias Canete
Membro della Commissione*

Allegato

La Commissione ha esaminato attentamente tutte le questioni sollevate dalla Camera dei Deputati nel suo parere ed è lieta di fornire i seguenti chiarimenti:

con riferimento alla proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) {COM (2016) 861 final}

La Commissione ritiene che vi sia ancora notevole margine per ottimizzare i mercati dell'energia elettrica in Europa, garantendo che i segnali di prezzo indichino dove sono necessari nuovi investimenti, e per sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento assicurando che l'energia elettrica circoli in base alle necessità effettive. Consapevole tuttavia che per gli Stati membri è importante poter introdurre, se lo ritengono necessario, un meccanismo di regolazione della capacità, la Commissione ha posto in essere un quadro volto a garantire che i meccanismi di regolazione della capacità siano ben concepiti e abbiano i minori effetti distorsivi possibili.

Per quanto riguarda l'articolo 13 della proposta, la Commissione ribadisce che non intende modificare la configurazione delle zone di offerta. La Commissione riconosce che la struttura del mercato all'ingrosso funziona bene in Italia. Per quanto riguarda la configurazione delle zone di offerta, la Commissione prende debitamente atto della preoccupazione espressa dalla Camera dei Deputati riguardo al ruolo delle autorità nazionali.

Quanto alle preoccupazioni espresse dalla Camera dei Deputati in merito all'articolo 16, la Commissione sottolinea che non intende armonizzare le tariffe a livello europeo. L'obiettivo della disposizione è incaricare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia di elaborare una guida delle migliori pratiche di cui le autorità nazionali dovranno tener conto al momento di definire le strutture tariffarie nazionali.

Quanto all'articolo 20 della proposta, il fatto che il parametro di affidabilità sia calcolato dalle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe garantire ai consumatori il miglior rapporto qualità-prezzo mediante un giusto equilibrio fra il livello auspicato di affidabilità dell'energia elettrica e il suo costo complessivo che, in definitiva, è sostenuto dai consumatori. La Commissione ritiene che le autorità nazionali di regolamentazione siano nella posizione giusta per prendere decisioni in merito a livello nazionale.

Per quanto riguarda le preoccupazioni della Camera dei Deputati circa il potere della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione e dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia di definire e approvare un metodo di calcolo per una valutazione dell'adeguatezza della produzione energetica a livello europeo, la Commissione sottolinea che, per limitare le distorsioni del mercato e garantire che il mercato possa ancora inviare segnali di investimento, è necessario che qualsiasi meccanismo di regolazione della capacità si basi su un'analisi obiettiva che tenga pienamente conto delle risorse disponibili negli Stati membri vicini. La proposta di regolamento prevede notevoli miglioramenti per quanto riguarda la procedura e il contenuto dell'attuale valutazione a livello UE della

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione e la Commissione è convinta che una valutazione di questo tipo, basata su una metodologia comune che tenga pienamente conto delle risorse transfrontaliere e della gestione attiva della domanda, sia lo strumento migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento al minor costo e con un funzionamento ottimale del mercato interno dell'energia. Trattandosi di una valutazione a livello di Unione europea, la Commissione è certa che l'Agenzia sia l'organo più idoneo ad approvare tale metodologia.

La Commissione sottolinea che questo non impedisce agli Stati membri di effettuare valutazioni nazionali aggiuntive dell'adeguatezza della produzione energetica. Secondo la Commissione, tuttavia, la valutazione congiunta dell'adeguatezza a livello europeo, che tiene pienamente conto degli effetti transfrontalieri, è la base più appropriata per analizzare l'impatto di un meccanismo di regolazione della capacità sul mercato interno e valutare se questo intervento sul mercato possa risultare giustificato in base alle norme europee.

La Camera dei Deputati ha espresso preoccupazione anche in merito alle proposte di rafforzare la cooperazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione a livello regionale. La Commissione assicura alla Camera dei Deputati che le proposte si basano sulle buone pratiche attuali e sul quadro del coordinatore regionale della sicurezza, il che permette di evitare sovrapposizioni. Può essere utile chiarire che, conformemente alle proposte relative ai nuovi compiti dei centri operativi regionali, i gestori dei sistemi di trasmissione rimarranno pienamente responsabili della gestione in tempo reale del sistema e che sarà sempre possibile per i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali discostarsi da una raccomandazione o da una decisione per motivi di sicurezza operativa.

Con riferimento alle osservazioni della Camera dei Deputati sull'articolo 53 della proposta, la Commissione è perfettamente consapevole del fatto che i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione operano in modo diverso a seconda dello Stato membro e che un approccio unico per tutti non risulterebbe efficiente. Considerata tuttavia la rapida crescita nella diffusione delle energie rinnovabili a livello dei gestori dei sistemi di distribuzione, la Commissione prevede un aumento del ruolo e dell'importanza di tali gestori da qui al 2030. A suo parere, quindi, la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione è estremamente importante per assicurare la gestione sicura dei sistemi. La Commissione non impone un modello di cooperazione, ma chiede semplicemente che tale cooperazione avvenga e si aspetta che si svolga secondo modalità consone alle specificità nazionali.

Con riferimento alla proposta di regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica {COM (2016) 862 final}

La proposta mira a tutelare in modo più efficace i cittadini europei contro i black-out a un costo inferiore. Essa garantisce che tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione, preparazione e gestione per le situazioni di crisi dell'energia elettrica. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a cooperare in uno spirito di solidarietà al fine di garantire che l'energia elettrica sia fornita laddove è più necessaria in una situazione di crisi.

Una migliore preparazione ai rischi garantirebbe una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento a un costo inferiore. L'intensificazione della cooperazione regionale contribuirà a ottimizzare l'uso delle risorse e la condivisione degli oneri a livello regionale, riducendo quindi il rischio di black-out. L'analisi evidenzia che in uno scenario di cooperazione regionale la percentuale di energia elettrica non fornita in seguito a un black-out scende allo 0,02% contro un valore dello 0,36% in caso di mancata cooperazione. Questo permette a sua volta di realizzare risparmi sui costi pari a 7,5 miliardi di EUR.

In risposta al dubbio espresso dalla Camera dei Deputati circa il fatto che l'approccio regionale per la preparazione ai rischi sia quello più efficace e tenga adeguatamente conto delle specificità nazionali, la Commissione sottolinea che la sempre maggiore interconnessione dei mercati dell'energia elettrica nell'Unione europea impone di coordinare le misure finalizzate alla sicurezza dell'approvvigionamento. In mancanza di tale coordinamento, è probabile che le misure adottate unicamente a livello nazionale mettano a repentaglio il mercato interno e la sicurezza dell'approvvigionamento in altri Stati membri o in tutta l'Unione. La proposta garantisce tuttavia che le specificità nazionali siano tenute in considerazione, in particolare quando gli Stati membri definiscono gli scenari di crisi a livello nazionale ed elaborano i loro piani di preparazione ai rischi.

La Commissione assicura alla Camera dei Deputati che i gestori dei sistemi di trasmissione sono e rimangono responsabili della gestione operativa delle crisi dell'energia elettrica e che la proposta non incide sul loro obbligo di effettuare valutazioni nazionali dell'adeguatezza della produzione energetica conformemente agli orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica¹.

La Commissione sottolinea inoltre che il ruolo dei centri operativi regionali nell'ambito della preparazione ai rischi è piuttosto limitato. I centri dovrebbero individuare gli scenari di crisi dell'energia elettrica a livello regionale e elaborare prospettive stagionali dell'adeguatezza se la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione delega loro questi compiti. I centri operativi regionali devono inoltre effettuare annualmente simulazioni di crisi in collaborazione con le autorità competenti.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia nei casi in cui le autorità competenti non riescono a raggiungere un accordo sulle misure regionali, la Commissione fa presente che si può chiedere all'Agenzia di facilitare un accordo, ad esempio formulando suggerimenti sui dettagli da includere nell'accordo potenziale. Spetta comunque alle autorità competenti accettare o meno la proposta.

¹ Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1).

Con riferimento alla proposta di regolamento che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) {COM (2016) 863 final}

In risposta alle preoccupazioni espresse dalla Camera dei Deputati riguardo al potere dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia di approvare le modalità, le condizioni e i metodi stabiliti nell'ambito dei codici di rete, la Commissione ritiene che il processo decisionale attualmente applicato all'elaborazione delle proposte di modalità, condizioni e metodi per l'attuazione dei codici di rete e degli orientamenti sia lungo e complesso. Questo processo, rivelatosi inefficiente, si svolge in due fasi, prima a livello delle autorità di regolamentazione e poi a livello dell'Agenzia, che attualmente è già sistematicamente coinvolta quando almeno un'autorità di regolamentazione nazionale non è d'accordo con la proposta. La proposta, che è intesa a semplificare la procedura, non conferisce all'Agenzia nuovi poteri in questo campo, perché è già coinvolta in base alla procedura attualmente prevista nei codici di rete e negli orientamenti.

Per quanto riguarda il processo decisionale presso il comitato dei regolatori, le regole vigenti richiedono una maggioranza dei due terzi che la Commissione suggerisce di sostituire con una maggioranza semplice per agevolare il processo decisionale e allineare le regole di votazione con quelle applicate in altre agenzie dell'Unione europea. Secondo l'esperienza della Commissione, inoltre, in passato la maggioranza dei due terzi ha bloccato il processo, impedendo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia di adottare decisioni importanti nell'interesse del mercato interno dell'energia.

Con riferimento alla proposta di direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) {COM (2016) 864 final}

In linea generale, la Commissione ricorda che l'obiettivo della proposta è fornire un quadro minimo comune in tutta l'Unione europea. Se lo desiderano, tuttavia, gli Stati membri possono adottare misure più incisive o più specifiche in funzione del paese purché siano compatibili con la normativa dell'Unione europea.

La Commissione fa presente che gli articoli 10 e 18 della proposta prevedono diritti contrattuali di base per i consumatori, comprese disposizioni sui requisiti minimi per le informazioni di fatturazione e sulle disconnessioni. La Commissione ritiene che i diritti sanciti da questi articoli siano indispensabili per consentire ai consumatori di prendere decisioni con cognizione di causa e di partecipare al mercato, dando al tempo stesso agli Stati membri la possibilità di definire misure concrete per tutelare i consumatori, ad esempio dalle disconnessioni.

L'articolo 11 della proposta mira a garantire che tutti i consumatori finali possano partecipare alla gestione attiva della domanda basata sui prezzi, il che presuppone l'accesso a un contratto con prezzi dinamici e a un contatore intelligente con tutte le funzionalità necessarie. Altri regimi tariffari alternativi dovrebbero svilupparsi liberamente sul mercato.

Per quanto riguarda l'articolo 21 della proposta e il diritto ad avere un contatore intelligente, ci si aspetta che, laddove questa misura sia pertinente, i quadri normativi nazionali vengano

adeguati per integrare tale diritto. La proposta ne tiene conto, poiché affida agli Stati membri il compito di stabilire le rispettive modalità (tecniche e amministrative) per assicurare tale diritto.

Quanto all'articolo 23 della proposta relativo all'accesso ai dati, la Commissione osserva che i dati in questione sono quelli ricavati dal contatore del cliente (dati di consumo e misurazione e dati per il cambio di fornitore) e non vengono definiti con precisione nella proposta perché dipendono dallo scopo a cui sono destinati (cambio di fornitore, fatturazione, sostegno ai servizi di flessibilità sul fronte della domanda ecc.).

La proposta lascia inoltre agli Stati membri la facoltà di decidere le modalità operative nazionali per la gestione e lo scambio di questi dati, nel pieno rispetto dell'obbligo secondo il quale i dati personali devono essere trattati in conformità del regolamento generale sulla protezione dei dati².

Per quanto riguarda l'articolo 16, la Commissione ricorda che il riconoscimento del nuovo tipo di attori del mercato, le comunità energetiche locali, non rappresenta un'ingerenza nelle disposizioni nazionali per le reti di distribuzione e nel modo in cui gli Stati membri tutelano il principio dell'efficienza della rete.

L'articolo 32 della proposta consente ai gestori dei sistemi di distribuzione di gestire attivamente le reti di distribuzione affinché funzionino in modo più efficiente. Le regole esatte in base alle quali i gestori dei sistemi di distribuzione possono acquistare flessibilità garantendo nel contempo la stabilità del sistema devono essere fissate dall'autorità di regolamentazione del paese tenendo conto delle condizioni nazionali.

L'articolo 53 della proposta prevede che i gestori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione collaborino per garantire la stabilità del sistema fissando alcuni principi guida di carattere generale. Possono essere stabilite modalità di cooperazione dettagliate a livello nazionale, come già indicato nella proposta di regolamento sul mercato interno dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda l'offerta di servizi ausiliari da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, si fa presente che detti gestori possono prestare servizi di bilanciamento e gestire i problemi di congestione in base alle norme di cui agli articoli 5, 12 e 13 della proposta sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione). Queste disposizioni assicurano che i gestori dei sistemi di trasmissione possano gestire le reti in modo efficiente, ma garantiscono al tempo stesso che detti gestori non falsino il mercato svolgendo attività che possono essere esercitate da entità non regolamentate.

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Per quanto riguarda il possesso degli impianti di stoccaggio da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione, l'articolo 54 della proposta specifica chiaramente che i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero essere coinvolti nello stoccaggio solo a fini di gestione del sistema quando il mercato non offre i servizi richiesti, vale a dire quando una gara d'appalto non dà risultati. In generale, gli impianti di stoccaggio possono essere sviluppati in modo più efficiente sul mercato e fornire servizi ai gestori dei sistemi di trasmissione, ai gestori dei sistemi di distribuzione o ad altre parti interessate.